Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 4 ottobre 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 13 febbraio 1941-XIX, registrato alla Corte dei Conti addì 8 marzo 1941-XIX, registro 21 Aeronautica, foglio 156, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare:

CROCE DI GUERRA

CANNILLA Francesco, da Gela (Caltanissetta), 1° aviere marconista. — Marconista componente l'equipaggio di un idro in missione alturiera, costretto all'ammaraggio in mare aperto e in prossimità di acque nemiche per avaria, nonostante si trovasse in minorate condizioni fisiche, conservava durante il lungo periodo dell'attesa ed in particolari difficili condizioni, il perfetto collegamento radiotelegrafico, facilitando l'opera di soccorso. — Cielo del Mediterraneo Centrale, 14-15 agosto 1940-XVIII.

CODECA' Alfredo, da Milano, aviere scelto motorista. — Motorista mitragliere su velivoli da ricognizione marittima in missione di guerra nel Mediterraneo Orientale a contatto col nemico, nell'avvistamento della flotta inglese e di un grosso convoglio, manteneva contegno esemplare dando prova di granze sprezzo del pericolo e alto senso del dovere. — Mediterraneo Orientale, 14-18 ottobre 1940-XVIII.

DE ANGELIS Pietro, da Montorio (Teramo), sergente pilota. — Secondo pilota a bordo di un idro da ricognizione, nel corso di una esplorazione nel Mediterraneo Centrale, cooperava al successivo avvistamento di una formazione di quattro incrociatori nemici e di un convoglio fortemente scortato. Incurante della violentissima reazione contraerea, con sereno sprezzo del pericolo, si avvicinava alle unità avversarie e si manteneva nella zona, permettendo così all'ufficiale osservatore di condurre a termine il suo compito. — Cielo del Mediterraneo Centrale, 11 luglio 1940-XVIII.

DI SALVATORE Luigi, da Catania, sottotenente pilota. — Secondo pilota a bordo di un idro da ricognizione, nelle acque di Malta, cooperava all'avvistamento di una formazione di navi da battaglia nemiche. Benchè fatto segno a violentissima reazione contraerea ed ostacolato da aerei da caccia avversari, rimaneva a lungo nella zona, permettendo così all'ufficiale osservatore di condurre a termine il suo compito. — Cielo del Mediterraneo, 2 settembre 1940-XVIII.

DI SANTO Vincenzo, da Lucera (Foggia), 1° aviere motorista. — Motorista assegnato ad un reparto avanzato della ricognizione marittima effettuava in breve tempo numerosi lunghi voli di esplorazione nel Mediterraneo Orientale. Più volte a contatto con forze navali nemiche manteneva sempre contegno calmo ed ardito. Contribuiva con la sua abilità al lusinghiero esito di importanti e pericolose missioni. Esempio di alte virtù militari e di sereno sprezzo del pericolo. — Cielo del Mediterraneo Orientale, 24 luglio-2 agosto 1940-XVIII.

DI STAZIO Biagio, da Mugnano (Napoli), 1° aviere marconista. — Marconista a bordo di un idro da ricognizione marittima in missione di guerra nel Mediterraneo Orientale, essendo stata avvistata una rilevante forza navale nemica mentre l'apparechio costretto dalle cattive condizioni di visibilità ad una vicinanza oltremodo pericolosa era fatto segno più volte ad un intenso fuoco contraereo, manteneva il suo posto e contribuiva a trasmettere dati di notevolissima importanza con calma, precisione e sprezzo del pericolo. — Cielo del Mediterraneo, 29 luglio 1940-XVIII.

DONATI Cesarino, da Spella (Perugia), aviere scelto motorista. — Motorista a bordo di un idro da ricognizione marittima in missione di guerra nel Mediterraneo Orientale essendo stata avvistata una rilevante forza navale nemica mentre l'apparecchio costretto dalle cattive condizioni di visibilità ad una vicinanza oltremodo pericolosa era fatto segno più volte ad un intenso fuoco contraereo, manteneva il suo posto con calma esemplare e sereno sprezzo del pericolo. — Cielo del Mediterraneo Orientale, 29 luglio 1940-XVIII.

FERRARESE Lores, da Catania, aviere scelto marconista. — Marconista di provata capacità partecipava a numerose missioni di guerra, svolgendo sempre il compito in modo esemplare. Nel corso di una importante missione di esplorazione nelle acque di Malta durante la quale veniva avvistata una formazione di navi da battaglia nemiche, per quanto l'apparecchio venisse fatto segno a violentissima reazione contraerea ed ostacolato da aerei da caccia avversari, cooperava con ammirabile sangue freddo e con sereno sprezzo del pericolo al buon esito della missione. — Cielo del Mediterraneo Centrale, 2 settembre 1940-XVIII.

FRUSCONI Renzo, da Cremona, 1° aviere motorista. — Motorista di un apparecchio da ricognizione marittima lontana che durante un'esplorazione nel Mediterraneo Centrale nei pressi di Malta veniva attaccato a due riprese da apparecchi da caccia nemici, collaborava efficacemente col resto dell'equipaggio e riusciva a distimpegnarsi dal nemico. Riprendeva quindi la sua missione, portandola felicemente a termine. — Cielo del Mediterraneo, 23 giugno-5 settembre 1940-XVIII.

GALLIANO Roberto, da Chivasso (Torino), sergente maggiore pilota. — Pilota a bordo di un idro da ricognizione marittima avvistava un importante convoglio nemico nel Mediterraneo Orientale. Coadiuvava con calma e perizia il primo pilota a disimpegnarsi di un apparecchio nemico superiore per velocità e per mezzi di offesa. In seguito mentre il suo apparecchio restava a contatto visivo con unità nemiche manteneva contegno superiore ad ogni elogio dando prova di audacia e di alto senso del dovere. — Cielo del Mediterraneo Orientale, 13 settembre 1940-XVIII.

GOBBI Alberto, da Piacenza, aviere scelto motorista. — Motorista altre volte distintosi per sereno sprezzo del pericolo, a bordo di un apparecchio in missione di guerra nel Mediterraneo Orientale che avvistava un importante convoglio nemico, col suo contegno calmo e deciso contribuiva a portare a termine la difficile missione. — Cielo del Mediterraneo Orientale, 12 luglio-26 agosto 1940-XVIII.

GUERCI Pietro, da Solero (Alessandria), 1° aviere armiere. — Armiere a bordo di un idro da ricognizione, nel corso di esplorazione nel Mediterraneo Centrale, durante la quale veniva in un primo tempo attaccato con le bombe antisommergili di bordo, malgrado la violenta reazione contrarea delle batterie di Malta, un piroscafo inglese avvistato in prossimità della costa dell'isola, e successivamente compiuto un difficile ammarraggio in mare aperto per fermare un piroscafo neutrale diretto a Malta, cooperava con ardimento e cosciente sprezzo del pericolo al buon esito della azione. — Cielo del Mediterraneo Centrale, 20 giugno 1940-XVIII.

INVERNIZZI Luigi, da Como, 1° aviere armiere. — Armiere di provata capacità, partecipava a numerose missioni di guerra svolgendo sempre in modo esemplare il compito a lui affidato. Nel corso di una importante pericolosa ricognizione nelle acque di Malta durante la quale veniva avvistata una formazione di navi da battaglia nemiche, per quanto l'apparecchio venisse fatto segno a violentissima reazione contraerea ed ostacolato da aerei avversari, cooperava con ammirabile sangue freddo e con sereno sprezzo del pericolo al buon esito della missione. — Cielo del Mediterraneo Centrale, 2 settembre 1940-XVIII.

IOTTI Ovieno, da Correggio (Reggio Emilia), 1° aviere marconista. — Marconista a bordo di velivolo da ricognizione marittima, partito per la ricerca di sommergibili nemici, cooperava efficacemente all'azione di avvistamento e di attacco ad un sommergibile sorpreso all'agguato, che, colpito affondava. — Cielo del Basso Adriatico, 18 settembre 1940-XVIII.

L'ABATE Natale, aviere scelto governo. — Durante un'azione di bombardamento nemico, con pronta decisione e sprezzo del pericolo, si portava a bordo di un idro ed iniziava un intenso fuoco antiaereo. — Bengasi, 22 settembre 1940-XVIII.

LA ROSA Epifanio, da Catania, 1° aviere motorista. — Motorista entusiasta e di eccezionale capacità, partecipava a numerosissime importanti missioni di guerra, svolgendo sempre in modo esemplare il compito a lui affidato. Nel corso di una esplorazione nel Mediterraneo Centrale, durante la quale venivano successivamente avvistati una formazione di quattro incrociatori nemici ed un convoglio fortemente scortato, per quanto l'apparecchio venisse fatto segno a violentissima reazione contraerea, cooperava con ammirabile sangue freddo e sereno sprezzo del pericolo al buon esito della missione. — Cielo del Mediterraneo Centrale, 11 luglio 1940-XVIII.

LODETTI Mario, da Gottolengo (Brescia), aviere scelto aiuto motorista. — Motorista a bordo di un apparecchio monomotore da ricognizione, durante una azione notturna su costa nemica, malgrado la reazione contraerea avversaria, con coraggio e serenità concorreva con la propria opera efficace alla perfetta riuscita della rischiosa e delicata missione di guerra. — Cielo del Mediterraneo, 13 giugno-15 settembre 1940-XVIII.

LOTZUIKER Marino, da Fiume, guardiamarina osservatore. — Sorpreso da grave avaria di motore nel corso di una missione di guerra a lungo raggio nel Mediterraneo Centrale era costretto a scendere in acqua in mare aperto. Dopo l'ammaraggio compiuto dai piloti in modo perfetto malgrado lo stato sfavorevole del mare riusciva con non comune perizia e ammirevole calma ad assicurare il

collegamento radio segnalando la propria posizione rendendo così possibile il salvataggio. Avvistata di notte sedici ore dopo l'ammaraggio ed a breve distanza una unità indistinta nel dubbio si trattasse di una unità nemica rinunciava coscientemente ad un sicuro salvataggio, pur di non cadere prigioniero e di salvare l'apparecchio ancora intatto. Veniva tratto in salvo dopo ventiquattro ore da una torpediniera nazionale. — Mediterraneo Centrale, 10 luglio 1940-XVIII

MARCHI Natale, da Pozzolengo (Brescia), sergente pilota. — Secondo pilota a bordo di un apparecchio da ricognizione marittima lontana durante una esplorazione nel Mediterraneo Centrale nei pressi di Malta veniva avvistato da un apparecchio da caccia nemico, disimpegnatosi ritornava sulla zona dove veniva scoperto e mitragliato da altri due apparecchi da caccia nemici. Disimpegnatosi nuovamente riprendeva la sua missione, portandola felicemente a termine. — Cielo del Mediterraneo, 5 settembre 1940-XVIII.

MERLINO Francesco, 1° aviere marconista. — Marconista di un idro da ricognizione marittima, partecipava a lunghe e pericolose missioni di guerra, distinguendosi per doti di coraggio e capacità nell'assolvimento del proprio dovere. Durante una lunga e ardimentosa missione nel Mediterraneo, nelle vicinanze del territorio nemico, nonostante la violenta e nutrita reazione antiaerea di importanti gruppi di forze navali avversarie, con grande sprezzo del pericolo e con calma espletava coraggiosamente e con abilità il proprio incarico, contribuendo così efficacemente alla riuscita della importante missione. — Cielo del Mediterraneo, 8 luglio 1940-XVIII.

MICALI Sebastiano, da Letoianni (Messina), sergente maggiore pilota. — Secondo pilota di un idro da ricognizione marittima, partecipava a lunghe e pericolose missioni di volo, distinguendosi per coraggio, capacità e perizia. Durante una lunga ricognizione nelle vicinanze del territorio nemico, nonostante la violentissima e nutrita reazione antiaerea, con grande sprezzo del pericolo cooperava coraggiosamente con il primo pilota per la perfetta riuscita della missione. — Cielo del Mediterraneo, 13 giugno-5 agosto 1940-XVIII.

MINUTI Luigi, aviere scelto aiuto motorista. — Durante un'azione di bombardamento nemico, con pronta decisione e sprezzo del pericolo, si portava a bordo di un idro ed iniziava un intenso fuoco antiaereo. — Bengasi, 20-22 settembre 1940-XVIII.

MORI Serafino, da S. Miniato (Pisa), 1° aviere marconista. — Marconista a bordo di un apparecchio monomotore in ricognizione notturna su costa nemica, malgrado la reazione contraerea avversaria, con coraggio e serenità concorreva alla perfetta riuscita della rischiosa e delicata missione di guerra. — Cielo del Mediterraneo, 11 giugno-15 settembre 1940-XVIII.

NEGRO Raffaele, 1° aviere marconista. — Durante un'azione di bombardamento nemico, con pronta decisione e sprezzo del pericolo si portava a bordo di un idro ed iniziava un intenso fuoco contraereo. — Bengasi, 20 settembre 1940-XVIII.

NICCOLI Domenico, da Montalto (Viterbo), aviere scelto marconista. — Marconista a bordo di un idro da ricognizione, nel corso di una esplorazione nel Mediterraneo Centrale, durante la quale veniva in un primo tempo attaccato con le bombe antisommergibili di bordo, malgrado la violenta reazione contraerea delle batterie di Malta, un piroscafo inglese avvistato in prossimità della costa dell'isola, e successivamente un difficile ammaraggio in mare aperto per fermare un piroscafo neutrale diretto a Malta, cooperava con ardimento e cosciente sprezzo del pericolo al buon esito dell'azione. — Cielo del Mediterraneo Centrale, 20 giugno 1940-XVIII.

PRINZIVALLE Cosimo, da Messina, 1° aviere motorista. — Motorista di un idro da ricognizione marittima, partecipava a lunghe e pericolose missioni di guerra, distinguendosi per doti di coraggio e capacità nell'assolvimento del proprio dovere. Durante una lunga e ardimentosa missione nel Mediterraneo, nelle vicinanze del territorio nemico, non ostante la violenta e nutrita reazione antiaerea di importanti gruppi di forze navali avversarie, con grande sprezzo del pericolo e con calma, espletava coraggiosamente e con abilità il proprio incarico, contribuendo efficacemente alla riuscita dell'importante missione. — Cielo del Mediterraneo, 4-31 luglio 1940-XVIII.

RACITI Antonio, da Paternò (Catania), sergente pilota. — Secondo pilota di apparecchio da ricognizione marittima in missione di guerra nel Mediterraneo Orientale veniva più volte a contatto col nemico. Negli avvistamenti di ingenti forze navali coadiuvava il primo pilota dando prova di coraggio e di alto senso del dovere. — Cielo del Mediterraneo Orientale, 13-18 ottobre 1940-XVIII.

SIMIANI Fulvio, da Napoli, sottotenente pilota. — Primo pilota a bordo di un idro durante una esplorazione di guerra a lungo raggio, sorpreso da grave avaria al motore, in condizioni di mare avverso, effettuava con non comune perizia un ammarraggio di fortuna, salvando così la vita dell'equipaggio ed il prezioso materiale di volo. Avvistata di notte, sedici ore dopo l'ammaraggio e a breve distanza una unità indistinta, nel dubbio si trattasse di unità nemica, rinunciava coscientemente ad un sicuro salvataggio, pur di non cadere prigioniero e di salvare l'apparecchio ancora intatto. Veniva tratto in salvo dopo ventiquattro ore da una torpediniera nazionale. — Mediterraneo Centrale, 10 luglio 1940-XVIII.

SOLE Baingio, da Osilo (Sassari), 1° aviere armiere. — Armiere di provata capacità, prendeva parte a numerose missioni di guerra svolgendo sempre in modo perfetto il compito a lui affidato. Nel corso di una esplorazione a lungo raggio, durante la quale veniva avvistata una formazione di due incrociatori nemici, per quanto l'apparecchio, fatto segno a violentissima reazione contraerea, si manteneva in contatto con il nemico per quarantacinque minuti, allo scopo di poter fornire precise notizie sui movimenti dell'avversario, cooperando con perizia e con sereno sprezzo del pericolo al buon esito della missione. — Cielo del Mediterraneo Orientale, 13 giugno-22 luglio 1940-XVIII.

SPADARO Giuseppe, da Milì S. Marco (Messina), 1° aviere marconista. — Marconista entusiasta e di eccezionale capacità, partecipava a numerosissime importanti missioni di guerra, svolgendo sempre in modo esemplare il compito a lui affidato. Nel corso di una esplorazione nel Mediterraneo Centrale, durante la quale venivano successivamente avvistati una formazione di quattro incrociatori nemici ed un convoglio fortemente scortato, per quanto l'apparecchio venisse fatto segno a violentissima reazione contraerea, cooperava con ammirabile sangue freddo e sereno sprezzo del pericolo al buon esito della missione. — Cielo del Mediterraneo Centrale, 11 luglio 1940-XVIII.

TENESVOLITO Pietro, da Novi Ligure, aviere scelto motorista. — Motorista di provata capacità partecipava a numerose missioni di guerra, svolgendo sempre il compito in modo esemplare. Nel corso di una importante e pericolosa esplorazione nelle acque di Malta durante la quale avvistata una formazione di navi da battaglia nemiche, per quanto l'apparecchio venisse fatto segno a violentissima reazione contraerea ed ostacolato da aerei da caccia nemici, cooperava con ammirevole sangue freddo e con sereno sprezzo del pericolo al buon esito della missione. — Cielo del Mediterraneo Centrale, 2 settembre 1940-XVIII.

VALENTI Riccardo, da Tione (Trento), aviere scelto motorista. — Motorista a bordo di un velivolo da ricognizione marittima, partito per la ricerca di sommergibili nemici, cooperava efficacemente alla azione di avvistamento e di attacco ad un sommergibile sorpreso all'agguato, che, colpito, affondava. — Cielo del Basso Adriatico, 18 settembre 1940-XVIII.

VARRONE Vero, da Albano Ceziana (Roma), aviere scelto motorista. — Motorista di provata capacità, prendeva parte a numerose missioni di guerra svolgendo sempre in modo perfetto il compito a lui affidato. Nel corso di una esplorazione a lungo raggio, durante la quale veniva avvistata una formazione di due incrociatori nemici, per quanto l'apparecchio, fatto segno a violentissima reazione contraerea, si manteneva in contatto con il nemico per quarantacinque minuti, allo scopo di poter fornire precise notizie sui movimenti dell'avversario, cooperava con perizia e con sereno sprezzo del pericolo al buon esito della missione. — Cielo del Mediterraneo Orientale, 13 giugno-22 luglio 1940-XVIII.

VIELMO Nino, da Aquila, sergente pilota. — Secondo pilota a bordo di un idro durante una esplorazione di guerra a lungo raggio, coadiuvava efficacemente e con ammirevole calma il primo pilota in un difficile ammaraggio di fortuna in mare aperto. Avvistata di notte, sedici ore dopo l'ammaraggio e a breve distanza, una unità indistinta, nel dubbio si trattasse di unità nemica, rinunciava coscientemente ad un sicuro salvataggio, pur di non cadere prigioniero e di salvare l'apparecchio ancora intatto. Veniva tratto in salvo dopo ventiquattro ore da una torpediniera nazionale. — Mediterraneo Centrale, 10 luglio 1940-XVIII.

VIVALDI Ettore, da La Spezia, sergente pilota. — Secondo pilota di un idro da ricognizione marittima, partecipava ad una missione di guerra nella quale veniva avvistata una importante forza navale nemica, ivi compresa una portaerei. Nonostante la violentissima reazione antiaerea avversaria e la minaccia dei caccia nemici, incrocianti nella zona, con spirito tenace e sprezzo del pericolo si manteneva a contatto delle unità avvistate, facilitando all'osservatore il compito di segnalare i successivi movimenti nel tempo. Cooperava così efficacemente a facilitare il rapido e decisivo intervento della nostra armata aerea. — Cielo del Mediterraneo Centro-Orientale, 8 luglio 1940-XVIII.

(1872)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1941-XIX, n. 1056.

Riammissione del comune di Venetico (Messina) al beneficio della integrazione del bilancio, quale Ente danneggiato dal terremoto del 1908.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nella tabella allegata al R. decreto-legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 293, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 793, è aggiunto il comune di Venetico della provincia di Messina.

La presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 24 agosto 1941-XIX, n. 1057.

Sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali da ammettere al servizio territoriale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 2 del R. decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1413, convertito nella legge 23 dicembre 1929-VIII, n. 2294, è sostituito dal seguente:

La posizione di servizio sedentario per l'Arma dei carabinieri Reali comprende 500 delle cariche di scrivano attualmente devolute per organico ai sottufficiali dei vari gradi, presso i comandi e reparti dei carabinieri Reali.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 agosto 1941-XIX, n. 1058.

Istituzione di scuole, presso le Università e gli Istituti universitari, per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Presso le università di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Trieste, e presso il Regio istituto universitario di economia e commercio di Venezia è istituita, a carico del bilancio dello Stato, la scuola per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne.

A tali scuole dovranno iscriversi tutti gli studenti che seguono corsi di laurea o di diploma per cui siano previsti dall'ordinamento didattico vigente esami in lingue straniere moderne; vi si potranno iscrivere anche coloro che seguono corsi di laurea e di diploma per i quali non siano previsti insegnamenti linguistici.

Gli studenti del Regio politecnico di Torino e del Regio politecnico di Milano si iscriveranno alla scuola per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne istituita, rispettivamente, presso la locale Regia università; quelli del Regio istituto universitario di architettura di Venezia si iscriveranno alla scuola istituita presso il locale Regio istituto universitario di economia e commercio.

Art. 2.

Presso ciascuna delle scuole anzidette l'insegnamento sarà impartito per le lingue francese, tedesca, inglese, spagnola, e sarà diretto a preparare i giovani alla sicura e piena conoscenza delle lingue stesse, intese come lingue viventi.

L'insegnamento sarà svolto in corsi di lezioni e di esercitazioni orali e scritte.

Art. 3.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno determinati l'ordinamento didattico delle scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne, la durata dei vari corsi in relazione ai corsi di laurea o di diploma cui gli interessati siano iscritti, nonchè gli esami, annuali e finali, che dovranno essere sostenuti e superati.

Lo stesso decreto stabilirà anche i criteri e le modalità per il rilascio dell'attestato finale.

Gli iscritti ai corsi di laurea o di diploma per i quali siano prescritti dall'ordinamento didattico vigente esami in lingue straniere moderne non potranno essere ammessi all'esame di laurea o di diploma se non avranno conseguito l'attestato di cui al comma precedente.

Per gli studenti iscritti al corso di laurea in economia e commercio l'insegnamento delle lingue straniere moderne, che s'impartisce nel corso stesso, avrà la durata di un biennio, anzichè di un triennio, e sarà opportunamente integrato con quello, di carattere pratico, delle scuole suddette secondo modalità e norme che saranno stabilite dal decreto Reale di cui al presente articolo.

Gli studenti iscritti al corso di laurea in architettura e al corso per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari seguiranno il corso di lingua straniera moderna presso le scuole istituite ai sensi del precedente art. 1.

Art. 4.

Ad ogni scuola per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne saranno assegnati, per ciascuna lingua, un posto di professore e due posti di lettore.

Art. 5.

I professori terranno normalmente i corsi di lezione e dirigeranno e coordineranno i corsi stessi e tutti i relativi corsi di esercitazione.

Essi saranno assunti in seguito a concorso, secondo le stesse norme che regolano i concorsi a cattedre universitarie. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi saranno, però, composte di tre soli professori o cultori della materia.

All'atto della nomina i professori anzidetti saranno inquadrati nel grado 8° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni civili dello Stato. Dopo cinque anni di permanenza nel grado 8°, previo giudizio favorevole reso sulla loro attività didattica, sentite le Facoltà interessate, dal Senato accademico dell'Università o Istituto cui appartengono, essi saranno promossi al grado 7°; dopo otto anni di permanenza nel grado 7° conseguiranno il grado 6°.

Qualora il sopra accennato giudizio del Senato accademico non sia favorevole, i professori anzidetti potranno essere mantenuti in servizio, per un altro biennio, dopo di che il Senato accademico, con la stessa procedura di cui al comma precedente, si pronunzierà nuovamente sulla loro attività didattica. Nel caso che anche il secondo giudizio sia sfavorevole essi saranno dispensati dal servizio.

Nei riguardi dei professori delle scuole istituite ai sensi del precedente art. 1 si osserveranno, in quanto applicabili, per ciò che si riferisce allo stato giuridico, le norme del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 6.

I lettori saranno assunti nei ruoli delle singole Università e dei singoli Istituti universitari in seguito a concorso, secondo le norme che regolano i concorsi per posti di aiuto e assistente nelle Università e negli Istituti universitari.

Essi saranno inquadrati, all'atto della nomina, nel grado 11° dell'ordinamento gerachico delle Amministrazioni civili dello Stato e potranno conseguire la promozione al grado 10° in base alle stesse disposizioni vigenti per gli aiuti e assistenti universitari.

Nei loro riguardi si applicheranno le disposizioni, di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni, concernenti il personale aiuto e assistente universitario e i lettori.

Art. 7.

A ciascuna Università e a ciascun Istituto presso i quali sarà istituita la scuola per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne lo Stato corrisponderà annualmente, in aggiunta al contributo stanziato in bilancio, la somma di L. 169.600 per la retribuzione spettante ai lettori, rimanendo direttamente a carico del bilancio dello Stato il trattamento economico spettante ai professori delle scuole stesse.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 14 settembre 1941-XIX, n. 1059.

Inizio dell'anno scolastico e fissazione dei giorni di vacanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1392;
Veduto il R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 829;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Veduta la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle scuole e negli istituti degli ordini elementare, medio, superiore femminile e artistico, l'anno scolastico ha inizio il 5 ottobre.

Le lezioni si svolgono dal 5 ottobre al 15 giugno, eccezione fatta:

a) per gl'istituti tecnici industriali specializzati per minerari, nei quali le lezioni terminano il 5 giugno. Dal 6 al 20 giugno hanno luogo le esercitazioni di miniera;

b) per le scuole professionali e tecniche a tipo agrario e per gli istituti tecnici agrari, nei quali le esercitazioni di campagna e delle industrie agrarie possono continuare, con orario da stabilirsi dal capo d'istituto, anche dopo il 15 giugno, ma non oltre il 30 giugno, in relazione alle esigenze dell'istruzione pratica e della dimostrazione.

Gli alunni di tali scuole potranno, altresì, essere chiamati a partecipare a determinate esercitazioni pratiche di particolare importanza anche durante il periodo delle vacanze estive.

Il periodo delle lezioni è suddiviso in trimestri. Il primo trimestre termina il 15 gennaio, il secondo il 31 marzo e il terzo il 15 giugno.

Art. 2.

Le due sessioni di esami hanno luogo rispettivamente dal 16 giugno al 15 luglio e dal 5 settembre al 4 ottobre.

Il Ministro per l'educazione nazionale fissa annualmente il diario degli esami di licenza delle scuole dell'ordine superiore. Il diario degli altri esami è fissato ogni anno dal provveditore agli studi, per le scuole degli ordini medio e femminile, e dai presidenti per le scuole dell'ordine artistico.

Art. 3.

Nelle scuole dell'ordine elementare le date d'inizio effettivo e di chiusura del periodo delle lezioni possono essere diversamente stabilite per ciascuna scuola in relazione a particolari esigenze agricole, purchè la durata dell'anno scolastico risulti di 10 mesi complessivi, compresi i periodi di esame.

A questi fini il calendario scolastico, per le scuole dell'ordine elementare è determinato all'inizio dell'anno, per ogni scuola, dal direttore didattico in rapporto alle speciali condizioni della zona e sottoposto all'approvazione del provveditore agli studi che può modificarlo, ove risulti in contrasto con le esigenze locali, dandone, in ogni caso, comunicazione al Ministero.

Il diario degli esami per le scuole dell'ordine elementare, è fissato ogni anno dal provveditore agli studi.

Art. 4.

Le iscrizioni degli alunni si aprono il 1° settembre e si chiudono il 1° ottobre. Per coloro che hanno sostenuto esami di riparazione nella sessione autunnale il termine è prorogato al 4 ottobre.

Art. 5.

Sono giorni di vacanza per le scuole e gli istituti degli ordini medio, superiore, femminile e artistico quelli dichiarati festivi a tutti gli effetti civili, i giorni delle feste nazionali e delle solennità civili e il giorno del Santo Patrono del Comune, sede della scuola. E' inoltre concesso un periodo di vacanze:

a) dal 23 dicembre all'8 gennaio inclusi, per le feste di Natale, Capodanno ed Epifania;

b) dal giovedì antecedente al sabato successivo alla domenica di Pasqua inclusi, per le feste pasquali;

c) di tre giorni, due prima ed uno dopo l'ultima domenica di maggio.

Nessuna vacanza può essere concessa dalle autorità scolastiche locali.

Art. 6.

Sono giorni di vacanza per le scuole dell'ordine elementare quelli stabiliti dal precedente articolo. Tuttavia, in relazione alle esigenze locali, il direttore didattico nel compilare il calendario per le proprie scuole, può proporre che il periodo delle vacanze natalizie sia ridotto a sette giorni. In tal caso, oltre i sette giorni per le vacanze di Natale, sono giorni di vacanza il Capodanno, l'Epifania, il giorno natalizio di Sua Maestà la Regina e Imperatrice. I rimanenti giorni del periodo di vacanze invernali previsti dalla lettera *a*) del precedente articolo possono essere diversamente distribuiti.

Art. 7.

La decorrenza degli atti del Ministero dell'educazione nazionale e degli uffici dipendenti, fissata al 16 ottobre nel R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 829, è anticipata al 1° ottobre.

L'aspettativa per motivi di famiglia al personale di cui all'art. 1 del suddetto Regio decreto, non può scadere nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, salvo che si tratti della scadenza del periodo massimo.

E' stabilito al 30 settembre il termine massimo per l'espletamento delle prove suppletive scritte, previste dal secondo comma dell'art. 84 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Art. 8.

Il personale direttivo ed insegnante delle scuole medie e degli istituti d'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica nonchè degli istituti d'istruzione artistica, al quale per effetto dello spostamento della decorrenza del collocamento a riposo di cui al precedente art. 7 venisse computato un numero di anni di servizio utile a pensione inferiore a quello che gli sarebbe stato attribuito qualora fosse rimasta ferma la decorrenza del 16 ottobre fissata dal R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 829, ha diritto al computo, in aggiunta all'anzianità utile per la pensione, di un periodo massimo di 15 giorni.

Il beneficio di cui al precedente comma si applica al personale ivi indicato collocato a riposo per raggiunti limiti di età durante il quinquennio 1941-XIX-1945-XXIII.

Art. 9.

Fino a quando non saranno attuati gli ordinamenti previsti dalla Carta della scuola le disposizioni del presente decreto si applicano, a seconda dei casi, alle attuali scuole elementari o alle attuali scuole ed istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica.

Art. 10.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto o con esse incompatibili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 438, *foglio* 5. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 luglio 1941-XIX, n. 1060.

Erezione in ente morale dell'Orfanotrofio femminile « S. Antonio di Padova », con sede in Nicolosi (Catania).

N. 1060. R. decreto 19 luglio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio femminile « S. Antonio di Padova », con sede in Nicolosi (Catania), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1941-XIX

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX, n. 1061.

Dichiarazione formale dei fini di due Confraternite in Calascibetta (Enna).

N. 1061. R. decreto 8 agosto 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di due Confraternite in Calascibetta (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1941-XIX

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX, n. 1062.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santo Stefano e di Santa Maria La Porta, in Geraci Siculo (Palermo).

N. 1062. R. decreto 8 agosto 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santo Stefano e di Santa Maria La Porta in Geraci Siculo (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1941-XIX

REGIO DECRETO 25 luglio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Imbrecciata Altura » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 30 maggio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Imbrecciata Altura », riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa a Gravina Pietrangelo fu Pietrangelo, al foglio di mappa 11, particella 75, per l'estensione di Ha. 0.30.15 e con l'imponibile di L. 30,15.

Detto fondo confina con la strada comunale « Altura », con le proprietà Gravina Girolamo fu Alfonso, Gravante Annamaria e Vincenza fu Antimo e Gravina Carmine fu Pietrangelo.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 14 luglio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Imbrecciata Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1000 (mille) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1941-XIX
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 39.

(3819)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 31 agosto 1941-XIX.

Disposizioni concernenti il trattamento dei beni nemici nonchè la custodia delle proprietà esistenti nei territori francesi occupati dalle Forze armate italiane.

IL DUCE

PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO

COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI

SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con il Regio decreto suindicato;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Ordina:

CAPO I.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DENUNZIA E AL SEQUESTRO DEI BENI NEMICI

Art. 1.

(Sequestro dei beni nemici)

I beni appartenenti a persone che abbiano la nazionalità di uno Stato nemico, diverso dalla Francia o dai Paesi posti sotto l'autorità di questa, esistenti nei territori francesi occupati dalle Forze armate italiane, possono essere sottoposti a sequestro.

Il sequestro può essere ordinato anche per i beni, per i quali vi sia fondato motivo di sospettare che appartengano alle persone indicate nel comma precedente, ancorchè figurino appartenenti a persone di diversa nazionalità.

Non possono formare oggetto di sequestro i beni che, alla data di entrata in vigore del presente bando, siano destinati all'esercizio del culto.

Il sequestro non pregiudica i diritti dei terzi.

Art. 2.

(Ordinanza di sequestro e nomina del sequestratario)

Il sequestro è disposto dal Comando Supremo, con ordinanza che ha effetto dalla sua data.

Con la stessa ordinanza è nominato il sequestratario.

Salvo che ricorrano speciali motivi, sequestratario dei beni immobili e dei beni mobili che in essi si trovano, come pure degli altri beni mobili appartenenti ai proprietari di immobili soggetti a sequestro è nominato l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, il quale, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, può valersi di altri enti o istituti.

Eccezionalmente, possono essere nominati sequestratari i detentori dei beni sequestrati.

Art. 3.

(*Compenso al sequestratario*).

Al sequestratario, quando non sia detentore del bene sequestrato, è corrisposto, sulle attività sottoposte a sequestro, un compenso, oltre il rimborso delle spese giustificate. Il compenso e le spese sono liquidate dal Comando Supremo, tenuto conto dell'importanza dell'opera richiesta.

Art. 4.

(*Notificazione e trascrizione dell'ordinanza di sequestro*)

L'ordinanza di sequestro è pubblicata mediante affissione in luogo visibile al pubblico, presso l'Ufficio del Commissario civile nella circoscrizione del quale sono situati i beni sottoposti a sequestro.

Se l'ordinanza ha per oggetto, anche solo in parte, beni capaci d'ipoteca, essa è inoltre trascritta, a cura del Commissario civile competente, presso l'Ufficio delle ipoteche. La trascrizione non è soggetta a tassa o ad altra spesa.

Le stesse formalità si osservano in caso di revoca del sequestro.

Art. 5.

(*Attribuzione del sequestratario*)

Il sequestratario provvede, sotto la vigilanza del Comando Supremo, alla custodia, alla conservazione e, occorrendo all'amministrazione dei beni sequestrati.

Egli, in tutti gli atti di sua competenza, deve usare la diligenza di un buon padre di famiglia.

L'ordinanza di sequestro stabilisce il termine per la presentazione periodica da parte del sequestratario del rendiconto documentato e le cautele per la custodia delle somme riscosse fino al momento del deposito, a norma del comma seguente.

Salvo che il Comando Supremo disponga diversamente, le somme residue nella gestione devono essere versate, in occasione della presentazione di ciascun rendiconto, a cura del sequestratario, presso la filiale più vicina della Banca d'Italia.

Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è necessaria l'autorizzazione del Comando Supremo.

Art. 6.

(*Vendita dei beni sequestrati*).

Quando occorra procedere alla vendita dei beni sequestrati, ad essa si procede secondo le modalità stabilite dal Comando Supremo.

Il prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati è depositato, prelevate le spese di gestione e di vendita e le eventuali passività, presso la filiale più vicina della Banca d'Italia.

Art. 7.

(*Depositi di titoli sottoposti a sequestro*)

Salvo diversa autorizzazione del Comando Supremo, i titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro devono essere depositati presso la filiale più vicina della Banca d'Italia.

Art. 8.

(*Deposito di somme*)

Ai depositi effettuati ai sensi dell'art. 5, quarto comma, e dell'art. 6, secondo comma, si applicano le disposizioni degli articoli 8, 9, 15, secondo, terzo e quarto comma, e 17 della legge 19 dicembre 1940-XIX, n. 1994.

Art. 9.

(*Anticipazione delle spese di gestione*)

Nel caso che i beni sequestrati non producano rendite o non comprendano attività liquide in misura sufficiente per provvedere alle spese occorrenti per la gestione, il Comando Supremo, sentito il Ministero delle finanze può disporre che esse siano anticipate dal competente Commissario civile.

Nei casi preveduti dal comma precedente, qualora sia stato nominato sequestratario l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, questo è autorizzato ad anticipare con i propri fondi le spese occorrenti.

Le spese anticipate a norma dei commi precedenti sono ripetibili a carico del proprietario dei beni sequestrati e il relativo credito ha privilegio sui beni stessi, con preferenza su ogni altro credito, ancorchè privilegiato.

Art. 10.

(*Crediti garantiti dai beni sequestrati*)

Sui beni sequestrati possono essere soddisfatti i seguenti crediti, ad esclusione di qualsiasi altro, e ferme le cause di prelazione fra essi stabilite dalla legge:

1) i crediti per le spese di gestione anticipate nei casi preveduti dall'articolo precedente;

2) i crediti per imposte e tasse;

3) i crediti del sequestratario, per il compenso e il rimborso di spese, che gli spettino;

4) i crediti derivanti da obbligazioni assunte dal sequestratario nell'interesse della sua gestione;

5) i crediti derivanti da obbligazioni, che si riferiscono direttamente ed esclusivamente ai beni sequestrati nella misura in cui dette obbligazioni abbiano concorso all'acquisto, alla conservazione o al miglioramento dei beni stessi;

6) qualsiasi credito che abbia data certa anteriore alla data di applicazione del presente bando;

7) qualsiasi credito che abbia data certa anteriore al sequestro, purchè il creditore dimostri che, al momento in cui il credito è sorto, egli non conosceva che i beni del debitore potevano essere sottoposti a sequestro.

Art. 11.

(*Procedure esecutive e provvedimenti cautelari sui beni sequestrati*)

I beni sequestrati possono formare oggetto di procedura esecutiva, esclusa quella fallimentare, e sempre che si tratti dei crediti indicati nell'articolo precedente.

Gli effetti dei provvedimenti cautelari adottati da qualsiasi autorità giurisdizionale e aventi per oggetto beni che siano stati o vengano sequestrati in applicazione dell'art. 1 sono sospesi fino alla data in cui cessano gli effetti del sequestro preveduto dall'articolo stesso.

La disposizione del comma precedente non si applica relativamente a provvedimenti cautelari adottati dall'autorità giudiziaria penale su cose pertinenti a reato.

Art. 12.

(*Comunicazione preventiva al proprietario della vendita dei beni sequestrati o della procedura esecutiva*)

Qualora, per estinguere le passività, sia necessario promuovere la vendita dei beni sequestrati, il sequestratario, se le circostanze lo permettono, e senza pregiudizio della procedura in corso, ne dà notizia al proprietario.

La stessa disposizione si applica nel caso che siano promosse procedure esecutive sui beni sequestrati.

Nel caso preveduto dal primo comma, il proprietario dei beni, di cui sia stato ordinato il sequestro, può ottenere che non si proceda alla vendita degli stessi, anticipando le spese di gestione nel termine e nella misura che sono stabilite dal Comando Supremo.

Art. 13.

(Prelevamenti a favore degli aventi diritto sui beni sequestrati)

Il sequestratario, previa autorizzazione del Comando Supremo, può effettuare, sui beni sequestrati, prelevamenti in numerario a favore del proprietario o di altri aventi diritto sui beni stessi, per causa di necessità o dei congiunti viventi a loro carico.

Se non esistono disponibilità di numerario, il Comando Supremo, su domanda del proprietario o degli altri aventi diritto, può autorizzare il sequestratario a vendere parte dei beni sequestrati o a compiere sui medesimi operazioni atte a procurare il numerario, che deve formare oggetto del prelevamento.

Il Comando Supremo può, eccezionalmente, autorizzare un prelevamento in natura, purchè questo non abbia per oggetto titoli pubblici o industriali.

Art. 14.

(Denuncia dei beni e divieto di consegna degli stessi beni a favore dell'avente diritto)

Chiunque detiene, nei territori francesi occupati dalle Forze armate italiane, beni appartenenti alle persone indicate nel primo comma dell'art. 1, è tenuto a farne denuncia, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente bando, al competente Commissario civile e non può, senza autorizzazione del Commissario stesso, procedere alla consegna dei beni detenuti a favore dell'avente diritto.

Coloro che sono soggetti al divieto preveduto dall'articolo precedente, quando i beni da essi detenuti consistano in titoli o valori, hanno facoltà di liberarsi dalla loro obbligazione, depositando i titoli o valori presso la filiale più vicina della Banca d'Italia. Il deposito esonera dall'obbligo della denuncia dei beni detenuti, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dall'art. 21, qualora il deposito sia effettuato dopo la scadenza del termine stabilito per la denuncia.

Art. 15.

(Scomparti in impianti fissi di sicurezza presso istituti o aziende di credito)

Gli istituti e le aziende di credito, che hanno scomparti in impianti fissi di sicurezza, dati in locazione alle persone indicate nell'art. 1, sono tenuti a darne notizia al competente Commissario civile nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente bando.

L'apertura degli scomparti, da parte degli aventi diritto, non può essere eseguita se non con l'intervento di un rappresentante dell'istituto o dell'azienda di credito, il quale, alla presenza di due testimoni, compila il processo verbale dell'apertura e redige l'inventario di quanto è contenuto nello scomparto.

Copia del processo verbale e dell'inventario deve essere comunicata al Commissario civile entro cinque giorni dall'apertura.

Dopo la compilazione dell'inventario, qualsiasi apertura degli scomparti da parte degli aventi diritto deve essere effettuata alla presenza di un rappresentante dell'istituto o dell'azienda.

Nessun ritiro di valori contenuti nello scomparto può essere effettuato se non con l'autorizzazione del Comando Supremo e alla presenza di un rappresentante dell'istituto o dell'azienda il quale controlla la regolarità dell'operazione. All'istituto o azienda deve essere rilasciata una dichiarazione scritta dalla quale consti l'avvenuto ritiro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad ogni specie di deposito chiuso presso istituti o aziende di credito.

Art. 16.

(Nullità del trasferimento di beni nemici)

È nullo qualsiasi atto, conchiuso posteriormente alla data di entrata in vigore del presente bando, che abbia per effetto il trasferimento di beni indicati nell'art. 1, ovvero la costituzione sui beni stessi di diritti reali.

La disposizione del comma precedente non si applica ai trasferimenti a causa di morte, nè per quelli effettuati per ordine dell'autorità, nè agli atti compiuti dal sequestratario o da altro delegato dell'autorità predetta. Qualsiasi atto fra vivi che abbia per effetto il trasferimento di beni immobili situati nei territori francesi occupati dalle Forze armate italiane, a chiunque essi appartengano, o la costituzione sui beni stessi di diritti reali è nullo, qualora non sia stato preventivamente autorizzato dal Comando Supremo.

Resta fermo il disposto dell'art. 16 del bando 29 novembre 1940-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 284, del 5 dicembre successivo.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CUSTODIA DEI BENI APPARTENENTI A PROPRIETARI ASSENTI

Art. 17.

(Custodia di beni immobili o di oggetti d'interesse artistico o scientifico)

Qualora beni immobili od oggetti di interesse artistico o scientifico, esistenti nei territori francesi occupati dalle Forze armate italiane, per l'assenza di proprietari e di loro rappresentanti o mandatari, si trovino in condizioni di abbandono, che possa pregiudicare la consistenza o lo stato di manutenzione, il Comando Supremo ha facoltà di nominare, con propria ordinanza un custode amministratore dei beni stessi.

L'ordinanza stabilisce il termine per la presentazione periodica da parte del custode amministratore del rendiconto documentato e le cautele per la custodia delle somme riscosse.

L'ordinanza è pubblicata mediante affissione, in luogo visibile al pubblico, presso l'Ufficio del Commissario civile nella circoscrizione del quale sono situati i beni.

Art. 18.

(Attribuzioni del custode amministratore)

Il custode amministratore provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, nonchè all'ordinaria amministrazione di essi.

I poteri attribuiti al custode amministratore relativamente a beni immobili, si estendono ai beni mobili in essi esistenti.

Art. 19.

(Compenso al custode amministratore)

Al custode amministratore può essere corrisposto un compenso oltre al rimborso delle spese giustificate. Il compenso e le spese sono liquidati dal Comando Supremo, tenuto conto dell'importanza dell'opera richiesta.

Il compenso e le spese liquidati a favore del custode amministratore, nonchè le somme occorrenti per l'esercizio delle funzioni a questo demandate, sono prelevati sulle rendite e su ogni altro provento dei beni.

In mancanza di rendite o di altri proventi, il Comando Supremo, sentito il Ministero delle finanze, può disporre che le somme prevedute dal comma precedente siano anticipate dal competente Commissario civile. In questo caso, le somme anticipate sono ripetibili a carico del proprietario dei beni; il relativo credito ha privilegio sui beni stessi con preferenza su ogni altro credito, ancorchè privilegiato.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

Art. 20.

(*Ricorso al Comando Supremo. Non retroattività del provvedimento di revoca, di sequestro o di custodia*)

Contro i provvedimenti preveduti dagli articoli 2 e 17 non è ammesso altro gravame, fuori del ricorso allo stesso Comando Supremo.

In caso di revoca del provvedimento, la revoca produce effetti giuridici soltanto per il tempo successivo alla sua pubblicazione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 21.

(*Atti diretti a sottrarre al sequestro beni di persona di nazionalità nemica*)

Chiunque compie atti diretti all'occultamento, alla soppressione, alla distruzione, alla dispersione, al deterioramento o all'esportazione dal territorio dello Stato e da quello occupato dalle sue Forze armate di beni appartenenti alle persone indicate nel primo comma dell'art. 1, al fine di impedire che siano poste a disposizione del sequestratario, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da L. 300 a L. 3000.

La reclusione è fino a sei mesi, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa soggetta a sequestro.

Se la sottrazione o il danneggiamento ha per oggetto cose sottoposte a sequestro, la pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da L. 500 a L. 5000, e, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa sequestrata, della reclusione fino a un anno o della multa fino a L. 3000.

Il sequestratario, il quale, per colpa, cagiona la distruzione o la dispersione della cosa sottoposta a sequestro, ovvero ne agevola la distruzione e la dispersione, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a L. 3000.

Art. 22.

(*Omessa denuncia o falsa indicazione di debiti verso persone di nazionalità nemica*)

Il detentore di beni appartenenti alle persone indicate nel primo comma dell'art. 1, che omette di fare la denuncia prescritta dal primo comma dell'art. 14, nel termine ivi stabilito, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 3000.

La stessa pena si applica per l'omissione delle comunicazioni o dell'inventario previsti dall'art. 15.

Chiunque scrive o lascia scrivere falsa indicazione in una denuncia presentata a norma del primo comma dell'art. 14, ovvero nelle comunicazioni o nell'inventario previsti dall'art. 15, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire tremila, semprechè il fatto non costituisca il reato preveduto dall'articolo precedente.

Art. 23.

(*Illecita consegna a favore dell'avente diritto*).

Chiunque effettua la consegna di cose appartenenti alle persone indicate nel primo comma dell'art. 1, in violazione del divieto stabilito dal primo comma dell'art. 14, e consente il ritiro di valori da scomparti in impianti fissi di sicurezza, senza l'osservanza delle disposizioni del quarto e quinto comma dell'art. 15, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire trecento a lire tremila.

Art. 24.

(*Competenza dei Tribunali militari*).

La cognizione dei reati preveduti dai precedenti articoli da 21 a 23 appartiene ai Tribunali militari.

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 25.

(*Pubblicazione delle disposizioni richiamate dal bando*).

Le disposizioni richiamate nell'art. 8 saranno pubblicate nei territori francesi occupati dalle Forze armate italiane, mediante il deposito delle disposizioni stesse presso gli Uffici dei Commissari civili, dove gli abitanti potranno prenderne visione.

Art. 26.

(*Pubblicazione del bando. Entrata in vigore*).

Il presente bando è pubblicato mediante affissione, in luogo visibile al pubblico, presso gli Uffici dei Commissari civili dei territori francesi occupati dalle Forze armate italiane. Esso è altresì inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate addì 31 agosto 1941-XIX

MUSSOLINI

(3914)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1941-XIX.

Norme per l'approvvigionamento del latte di vacca occorrente per l'alimentazione delle città di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa e Pistoia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile successivo, recante disposizioni per la disciplina del conferimento, della destinazione e per l'osservanza dei prezzi del latte vaccino nonchè per la produzione, distribuzione e vendita e per l'osservanza dei prezzi dei prodotti caseari alimentari;

Ritenuta la necessità di assicurare l'approvvigionamento del latte di vacca occorrente per l'alimentazione delle città di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa e Pistoia;

Decreta:

Art. 1.

È fatto obbligo ai produttori di latte di vacca, enti o persone fisiche dei Comuni delle provincie di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa e Pistoia di tenere a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste tutti i quantitativi di latte prodotto, i quali, pertanto, non possono formare oggetto di atti di alienazione o cessione, di destinazione al consumo o di altro impiego.

Qualsiasi impegno contrattuale, in via di esecuzione, assunto dai produttori, enti o persone fisiche sopra menzionate, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve intendersi risoluto.

Art. 2.

Sono esclusi dal vincolo di cui al precedente articolo i quantitativi di latte strettamente necessari:

a) al consumo alimentare della famiglia del produttore;

b) al consumo alimentare diretto del personale dell'azienda produttrice;

c) ai bisogni dell'allevamento bovino dell'azienda produttrice.

Art. 3.

Al ritiro dei quantitativi del latte vincolato a termini del precedente art. 1, è delegato il Settore della zootecnia della F.N.C.P.P.A. il quale provvederà a mezzo delle dipendenti Sezioni di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa e Pistoia.

Le predette Sezioni, su parere conforme delle rispettive Sezioni provinciali dell'alimentazione, provvederanno ad accertare ed assegnare i quantitativi di latte alimentare necessarî per l'approvvigionamento della popolazione dei Comuni delle Provincie suddette, esclusi i capoluoghi. Con le stesse modalità saranno elaborati i piani di assegnazione del latte alimentare per l'approvvigionamento delle città di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa e Pistoia.

Tali piani e quelli successivi da elaborarsi ogni due mesi, saranno presentati al Settore della zootecnia, il quale predisporrà il piano generale dei movimenti del latte alimentare disponibile nelle provincie interessate per l'approvvigionamento delle suddette città, che diventerà esecutivo dopo l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Le Sezioni della zootecnia del C.P.P.A. di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa e Pistoia, proporranno alle rispettive Sezioni provinciali dell'alimentazione lo svincolo di quelle partite di latte che, per la ubicazione della zona di produzione o per le loro caratteristiche intrinseche, non consentono una razionale utilizzazione, ai fini igienici, del consumo alimentare.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3931)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1941-XIX.

Norme per l'approvvigionamento del latte di vacca occorrente per l'alimentazione della città di Genova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile successivo, recante disposizioni per la disciplina del conferimento, della destinazione e per l'osservanza dei prezzi del latte vaccino nonchè per la produzione, distribuzione e vendita e per l'osservanza dei prezzi dei prodotti caseari;

Ritenuta la necessità di assicurare l'approvvigionamento del latte di vacca occorrente per l'alimentazione della città di Genova;

Decreta:

Art. 1.

È fatto obbligo ai produttori di latte di vacca, enti e persone fisiche dei Comuni della provincia di Genova, dei comuni di Tortona, Carbonara Scrivia, Viguzzolo, Casalnoceto, Pontecurone, Castelnuovo Scrivia, Sale, Piovera e Alluvioni Cambiò della provincia di Alessandria, e dei comuni di Ottobiano, Valeggio, Galliavola, Ferrera Erbognone, Sannazzaro dei Burgondi, Scaldasole, Pieve Albignola, Zinasco, Mezzana Rabattone, Mezzana Bigli, Voghera, Lungavilla, Pizzale, Cervesina, Corana, Silvano Pietra, Bastida dei Dossi, Cornale e Casei Gerola della provincia di Pavia, di tenere a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste tutti i quantitativi di latte prodotti, i quali pertanto, non possono formare oggetto di atti di alienazione o cessione, di destinazione al consumo o di altro impiego.

Qualsiasi impegno contrattuale in via di esecuzione assunto dai produttori enti o persone fisiche sopra menzionate, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve intendersi risoluto.

Art. 2.

Sono esclusi dal vincolo di cui al precedente articolo i quantitativi di latte strettamente necessari:

a) al consumo alimentare della famiglia del produttore;

b) al consumo alimentare diretto del personale dell'azienda produttrice;

c) ai bisogni dell'allevamento bovino dell'azienda produttrice.

Art. 3.

Al ritiro dei quantitativi del latte vincolato a termini del precedente art. 1 è delegato il Settore della zootecnia della F.N.C.P.P.A. il quale provvederà a mezzo delle dipendenti Sezioni della zootecnia di Genova, Alessandria e Pavia.

Le predette Sezioni della zootecnia su parere conforme delle rispettive Sezioni provinciali dell'alimentazione, provvederanno ognuna per la parte di propria competenza ad accertare ed assegnare i quantitativi di latte alimentare necessari per l'approvvigionamento della popolazione dei Comuni summenzionati.

Art. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste disporrà il quantitativo di latte che dagli indicati Comuni delle provincie di Alessandria e Pavia dovrà essere destinato all'approvvigionamento di latte alimentare della città di Genova.

Gli eventuali quantitativi di latte esuberanti i bisogni alimentari di cui al precedente comma ed all'art. 3 del presente decreto, saranno destinati alla trasformazione.

Art. 5.

Le Sezioni della zootecnia del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura di Genova, Alessandria e Pavia proporranno alle rispettive Sezioni provinciali dell'alimentazione lo svincolo di quelle partite di latte che, per l'ubicazione della zona di produzione o per le loro caratteristiche intrinseche, non consentono una razionale utilizzazione, ai fini igienici, per il consumo alimentare.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punibili a sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3932)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1941-XIX.
Norme per l'approvvigionamento del latte di vacca occorrente per l'alimentazione della città di Venezia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;

Visto il proprio decreto in data 18 aprile 1941-XIX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile successivo, recante disposizioni per la disciplina del conferimento, della destinazione e per l'osservanza dei prezzi del latte vaccino nonchè per la produzione, distribuzione e vendita e per l'osservanza dei prezzi dei prodotti caseari alimentari;

Ritenuta la necessità di assicurare l'approvvigionamento del latte di vacca occorrente per l'alimentazione della città di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto obbligo ai produttori di latte di vacca, enti o persone fisiche dei comuni della provincia di Venezia, dei comuni di Portobuffole, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Gorgo al Monticano, Oderzo, Ormelle, S. Polo di Piave, Cimadolmo, Ponte di Piave, Salgareda, Chiarano, Cessalto, Zenson di Piave, Monastier di Treviso, S. Biagio di Collalto, Silea, Roncade, Casale sul Sile, Casier, Preganziol, Mogliano Veneto e Zero Branco della provincia di Treviso e dei comuni di Loreggia, Campo S. Pietro, Borgoricco, Massanzago, Trebaseleghe e Piombino Dese della provincia di Padova, di tenere a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste tutti i quantitativi di latte prodotto, i quali pertanto, non possono formare oggetto di atti di alienazione o cessione, di destinazione al consumo o di altro impiego.

Qualsiasi impegno contrattuale in via di esecuzione assunto dai produttori enti o persone fisiche sopra menzionate, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve intendersi risoluto.

Art. 2.

Sono esclusi dal vincolo di cui al precedente articolo i quantitativi di latte strettamente necessari:

a) al consumo alimentare della famiglia del produttore;

b) al consumo alimentare diretto del personale della azienda produttrice;

c) ai bisogni dell'allevamento bovino dell'azienda produttrice.

Art. 3.

Al ritiro dei quantitativi di latte vincolato a termini del precedente art. 1 è delegato il Settore della zootecnia della F.N.C.P.P.A. il quale provvederà a mezzo delle dipendenti Sezioni di Venezia, Treviso e Padova.

Le predette Sezioni della zootecnia su parere conforme delle rispettive Sezioni provinciali dell'alimentazione, provvederanno, ognuna per la parte di propria competenza, ad accertare ed assegnare i quantitativi di latte alimentare necessari per l'approvvigionamento della popolazione dei Comuni summenzionati.

Art. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste disporrà il quantitativo massimo di latte che dagli indicati Comuni delle provincie di Treviso e Padova dovrà essere destinato all'approvvigionamento di latte alimentare alla città di Venezia.

Gli eventuali quantitativi di latte esuberanti i bisogni alimentari di cui al precedente comma ed all'art. 3 del presente decreto saranno destinati alla trasformazione.

Art. 5.

Le Sezioni della zootecnia del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura di Venezia, Treviso e Padova proporranno alle rispettive Sezioni provinciali dell'alimentazione lo svincolo di quelle partite di latte che, per la ubicazione della zona di produzione o per le loro caratteristiche intrinseche, non consentono una razionale utilizzazione, ai fini igienici, per il consumo alimentare.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1941-XIX

(3933) *Il Ministro*: TASSINARI

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1941-XIX.

Norme per l'approvvigionamento del latte di vacca occorrente per l'alimentazione della città di Napoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1941-XIX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 22 febbraio 1941-XIX contenente disposizioni per l'approvvigionamento del latte alimentare della città di Napoli;

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1941-XIX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile successivo, recante disposizioni per la disciplina del conferimento, della destinazione e per l'osservanza dei prezzi del latte vaccino, nonchè per la produzione, distribuzione e vendita e per l'osservanza dei prezzi dei prodotti caseari alimentari;

Ritenuta la necessità di assicurare definitivamente l'approvvigionamento del latte di vacca occorrente per l'alimentazione della città di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto obbligo ai produttori del latte di vacca, enti o persone fisiche dei comuni di Napoli, Arzano, Bacoli, Brusciano, Calvizzano, Casalnuovo, Casoria, Cercola, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Marano, Melito, Mugnano, Pomigliano d'Arco, Pozzuoli, Quagliano, S. Giorgio a Cremano, S. Sebastiano al Vesuvio, S. Anastasia, Somma Vesuviana, Villaricca, Agerola, Pimonte, Gragnano, Castellammare, Lettere, Poggiomarino, Pompei, San Giuseppe Vesuviano, S. Antonio Abate, Terzigno, Torre Annunziata, Arienzo S. Felice, S. Maria a Vico, Saviano, Vico Equense, Sorrento e Massalubrense della provincia di Napoli, dei comuni di S. Arsenio, S. Pietro al Tanagro, S. Rufo, Teggiano, Sala Consilina, Sassano, Padula, Buonabitacolo, Montesano, Casalbuono, Positano, Praiano, Conca dei Marini, Amalfi, Ravello, Angri, Scafati, S. Marzano sul Sarno della provincia Salerno, dei comuni di Avella, Sperone, Baiano, Sirignano, Mugnano del Cardinale, Summonte, Ospedaletto d'Alpinolo, Mercogliano, Monteforte Irpino della provincia di Avellino, dei comuni di Moiano, Bucciano, Airola della provincia di Benevento, dei comuni di Spinete, Boiano, Cantalupo nel Sannio della provincia di Campobasso, di tenere a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste tutti i quantitativi di latte prodotto i quali, pertanto, non possono formare oggetto di atti di alienazione o cessione, di destinazione al consumo o di altro impiego.

Qualsiasi impegno contrattuale, in via di esecuzione, assunto dai produttori enti o persone fisiche sopra menzionate, antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve intendersi risoluto.

Art. 2.

Sono esclusi dal vincolo di cui al precedente articolo, i quantitativi di latte strettamente necessari:

a) al consumo alimentare della famiglia del produttore;

b) al consumo alimentare diretto del personale della azienda produttrice;

c) ai bisogni dell'allevamento bovino dell'azienda produttrice.

Art. 3.

Al ritiro dei quantitativi di latte vincolato a termini del precedente art. 1 è delegato il Settore della zootecnia della F.N.C.P.P.A. il quale provvederà a mezzo delle dipendenti Sezioni di Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e Campobasso.

Le predette Sezioni, su parere conforme delle rispettive Sezioni provinciali dell'alimentazione, provvederanno ad accertare ed assegnare i quantitativi di latte alimentare necessari per l'approvvigionamento della popolazione dei Comuni suddetti esclusa la città di Napoli. Con le stesse modalità saranno elaborati i piani di assegnazione del latte alimentare per l'approvvigionamento della città di Napoli.

Tali piani e quelli successivi de elaborarsi ogni due mesi saranno presentati al Settore della zootecnia, il quale predisporrà il piano generale dei movimenti del latte alimentare disponibile negli indicati Comuni delle provincie di Salerno, Avellino, Benevento, e Campobasso e necessario per l'approvvigionamento della città di Napoli, che diventerà esecutivo dopo l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

I quantitativi di latte eccedenti il fabbisogno alimentare della città di Napoli e degli altri Comuni di cui all'art. 1, saranno svincolati dalle Sezioni della zootecnia del C.P.P.A. di Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e Campobasso e destinati, in base ad un piano di assegnazione predisposto dalle Unioni provinciali degli industriali, all'industria locale rispettivamente per le zone di propria competenza.

Art. 5.

Le Sezioni della zootecnia del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura di Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e Campobasso proporranno alle rispettive Sezioni provinciali dell'alimentazione lo svincolo dei quantitativi di latte, che per la ubicazione della zona di produzione o per le loro caratteristiche intrinseche, non consentono una razionale utilizzazione, ai fini igienici, per il consumo alimentare.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3934)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale « Agira-Santa Barbara » in provincia di Enna.

Con decreto Reale 5 giugno 1941-XIX, n. 6071, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto successivo, al registro n. 14, foglio n. 377, è stato costituito un Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione di un acquedotto rurale denominato Agira-Santa Barbara nel comune di Agira (Enna), sulla base della corografia indicativa del perimetro e dell'elenco dei proprietari.

(3389)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 26 settembre 1941-XIX - N. 196

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,22	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (florino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	75,575
Id. 3,50 % (1902)	73,20
Id. 3 % lordo	52,675
Id. 5 % (1935)	92,825
Redimibile 3,50 % (1934)	72,775
Id. 5 % (1936)	94,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,875
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	96,425
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	96,15
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	96,725
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,725
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,525

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda (Cremona)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 settembre 1941-XIX, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda, con sede nel comune di Rivolta d'Adda (Cremona);

Dispone:

I signori Giovanni De Peccati di Alberto, Carlo Gendarini fu Francesco e Luigi Rossini fu Angelo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda, avente sede nel comune di Rivolta d'Adda (Cremona), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3845)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia, in liquidazione, con sede in Francavilla di Sicilia (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 15 settembre 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia, con sede nel comune di Francavilla di Sicilia (Messina), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 15 settembre 1938-XVI, con il quale il sig. Aurelio Vadalà è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Giuseppe Savoja fu Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia avente sede nel comune di Francavilla di Sicilia (Messina), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII,

capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del sig. Aurelio Vadalà.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3846)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Acerno (Salerno), Fardella (Potenza) e Colorno (Parma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le deliberazioni dei Consigli di amministrazione delle Casse comunali di credito agrario di Acerno (Salerno), di Fardella (Potenza) e di Colorno (Parma) rispettivamente in data 6 luglio 1941-XIX, 1° giugno 1941-XIX, e 25 agosto 1941-XIX, in ordine all'approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario medesime;

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario di Acerno (Salerno), di Fardella (Potenza) e di Colorno (Parma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 settembre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3886)

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Canosa di Puglia (Bari)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 28 febbraio 1941-XIX, con il quale i signori Nicola Valente, avv. Sabino Alloggio e Donato Morra sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Canosa di Puglia, con sede in Canosa di Puglia;

Vedute le dimissioni rassegnate dall'avv. Sabino Alloggio, presidente del Comitato di sorveglianza del Monte anzidetto;

Considerata la opportunità di provvedere alla totale rinnovazione del Comitato di sorveglianza suddetto;

Dispone:

I signori prof. Pietro Marano, dott. Sergio Fontana e Sabino D'Alessandro sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Canosa di Puglia, con sede in Canosa di Puglia (Bari), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dei signori Nicola Valente, avv. Sabino Alloggio e Donato Morra.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3871)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per l'arruolamento di sette agenti di P. S. « interpreti di lingue estere »

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di P. S., approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1887;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 12497/1175 del 20 aprile 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto l'arruolamento di sette guardie nella specialità « interpreti di lingue estere » del Corpo degli agenti di P. S.

Di esse n. 1 sarà assunta per la lingua tedesca, n. 1 per la lingua albanese, n. 1 per la lingua francese, n. 1 per la lingua serbo-croata e n. 3 per la lingua inglese.

L'arruolamento verrà effettuato mediante concorso per esame.

Art. 2.

Gli aspiranti all'arruolamento dovranno indirizzare al Ministero dell'interno (Direzione generale della P. S. - Divisione F.A.P.) non oltre il 90° giono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda in carta bollata da L. 6 con la precisa indicazione del loro recapito e delle lingue per le quali chiedono di essere assunti quali interpreti.

Per gli aspiranti residenti in Africa o comunque fuori del territorio dello Stato o in servizio militare resta fermo il termine suindicato per la presentazione delle domande, mentre i documenti a corredo di esse potranno essere prodotti fino a 10 giorni prima di quello che sarà fissato per l'inizio delle prove di esame.

Alle domande dovranno essere allegati i sottonotati documenti in carta libera, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del bando di concorso, l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 28 anni. Detto limite è elevato a 33 anni per gli ex combattenti, per gli ex carabinieri, per gli appartenenti, in servizio permanente, alla M.V.S.N., per i provenienti dai soppressi Corpi di polizia e per coloro che abbiano appartenuto al Corpo della Regia guardia di finanza ed al Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

Il predetto limite è invece elevato a 32 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione in data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del Comune di origine;

3) certificato di stato libero, e, per i vedovi, certificato da cui risulti che non hanno prole;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale civile e politica rilasciato dal podestà del Comune dove l'aspirante ha il domicilio o la residenza da almeno un anno;

6) certificato comprovante — a seconda dell'età del candidato — l'iscrizione al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti o alla G.I.L. con la indicazione della precisa data di iscrizione. Tale certificato

dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario ove trattisi di capoluoghi di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non subì interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o dal segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione nella quale si trova l'aspirante rispetto agli obblighi militari. I combattenti dovranno, inoltre, presentare le dichiarazioni integrative rilasciate ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare del 1922 e delle circolari n. 957 del Giornale militare del 1936 e n. 427 del 1937;

8) titolo di studio (da esibire in originale o in copia notarile), comprovante che il candidato ha compiuto con profitto almeno la 5ª classe elementare.

Oltre ai documenti richiesti, gli aspiranti potranno presentare gli altri titoli di studio, i diplomi, gli attestati di servizio prestato quali interpreti di lingue estere, di cui fossero in possesso.

Tali titoli, se ritenuti valevoli a comprovare la loro capacità professionale, saranno, a parità di merito, considerati preferenziali.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del bando di concorso.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati o agenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Gli aspiranti che siano in servizio come guardie o come allievi guardie nel Corpo degli agenti di P. S., sono dispensati dalla presentazione di tutti i documenti di cui sopra e possono far passaggio nella specialità interpreti con dispensa dal limite di età.

Le domande dovranno, pel tramite degli uffici di P. S., dei podestà o, per i militari che si trovino sotto le armi, dei Comandi di corpo, essere fatte pervenire al prefetto della provincia, che ne curerà l'istruttoria.

I prefetti, al fine di accertare l'incondizionata idoneità fisica dei candidati, che dovranno essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni e di statura non inferiore a m. 1,65, li faranno sottoporre a visita medica presso il locale ospedale militare o, in mancanza di questo, da parte del medico provinciale.

Le domande, completamente istruite, saranno trasmesse al Ministero munite di motivato parere e con esplicita dichiarazione che il candidato è di razza ariana ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

Il Ministero, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 4.

Sarà data tempestivamente notizia agli aspiranti dell'ammissione alle prove di esame, nonchè del giorno, ora e località fissate per lo svolgimento delle prove stesse.

L'esame consterà per ogni lingua di una prova scritta e di una orale.

La prova scritta consisterà nella traduzione di un brano di prosa italiana nella lingua straniera, con l'ausilio del solo dizionario.

Gli aspiranti che riporteranno una votazione di almeno 21/30, saranno ammessi a sostenere la prova orale, che consisterà nella traduzione a vista in italiano di un brano di prosa della lingua di cui alla prova scritta ed in una conversazione nella lingua stessa della durata di almeno 10 minuti. Anche nella prova orale gli aspiranti dovranno riportare, per conseguire l'idoneità, una votazione di almeno 21/30.

Art. 5.

E' in facoltà di ciascun aspirante di chiedere nel testo della domanda di arruolamento di sostenere la prova di esame anche su altre lingue straniere, in aggiunta a quella per la quale concorrerà. In tali casi la Commissione provvederà a sottoporre l'aspirante ai relativi esperimenti di esame e qualora gli esperimenti stessi abbiano esito favorevole aggiungerà un numero complessivo di punti non superiore a 3/30 per ciascuna lingua, che, oltre quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 6.

La graduatoria degli ammessi all'arruolamento sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Gli aspiranti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti fissati con l'art. 1 del presente decreto non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica per l'arruolamento e se idonei verranno arruolati con esonero dall'obbligo di frequentare, quali allievi, il corso di istruzione presso la scuola di polizia. Essi saranno, però, tenuti in esperimento come allievi per il periodo di tre mesi, trascorsi i quali, se riconosciuti idonei, verranno nominati guardie ed ammessi a contrarre la ferma triennale di servizio.

Qualora, invece, durante il periodo di esperimento di cui sopra fossero riconosciuti inidonei allo speciale servizio, saranno licenziati a giudizio insindacabile del Ministero, senza diritto ad indennità di sorta.

Durante il periodo di esperimento percepiranno gli assegni spettanti agli allievi guardie.

I provenienti dal Corpo degli agenti di P. S., che rivestono già il grado di guardia, conserveranno il grado stesso ed i relativi assegni, ma potranno anch'essi essere restituiti al servizio ordinario qualora durante il periodo di esperimento dovessero risultare inidonei al servizio di interprete.

Art. 8.

Agli agenti di P. S. interpreti spetta il premio d'ingaggio di lire 300 lorde

Allo scadere della ferma di cui all'articolo precedente, qualora essi abbiano mantenuto buona condotta, dato prova di capacità ed attitudine e siano riconosciuti dal medico del Corpo idonei fisicamente a continuare il servizio, potranno essere ammessi a contrarre successivamente rafferme di tre anni ciascuna fino a che non abbiano compiuto gli anni di servizio utile per la pensione, dopo di che le rafferme saranno annuali.

Alle rafferme sono annessi i seguenti premi:

allo scadere della prima, L. 3000; allo scadere della seconda, L. 3000; allo scadere della terza, L. 1000.

La carriera degli agenti interpreti si svolgerà fino al grado di maresciallo di 1ª classe, secondo le norme contenute nell'art. 7 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1887.

Art. 9.

Gli agenti interpreti vestiranno la divisa prescritta pel Corpo degli agenti di P. S. con distintivo di specialità stabilito dal Ministero.

Oltre agli assegni spettanti quali appartenenti al Corpo stesso, sarà loro corrisposta una indennità mensile, non pensionabile, nella seguente misura, al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561:

marescialli, L. 150; brigadieri e vicebrigadieri, L. 120; guardie scelte e guardie, L. 100.

Tale indennità sarà corrisposta anche durante il periodo di esperimento nella misura del 50 %. E' escluso il cumulo di essa con ogni altra indennità o soprassoldo di specialità o servizio continuativo particolare.

Art. 10.

Per gli agenti di P. S. interpreti di lingue estere valgono, per quanto altro non espressamente previsto dal R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1887, le norme di cui al regolamento per il Corpo degli agenti di P. S. approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

Il capo della Polizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti,

Roma, addì 30 maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: Buffarini

(3913)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.